



**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
INFERMIERISTICA PEDIATRICA**
(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere pediatrico)

Indice

Premessa - Ambito di applicazione

- art. 1 - Obiettivi formativi
- art. 2 - Sbocchi occupazionali
- art. 3 - Accesso al corso di laurea
- art. 4 - Ordinamento didattico
- art. 5 - Compiti dei docenti
- art. 6 - Collegio Didattico Interdipartimentale e Presidente del CDI
- art. 7 - Direttore didattico
- art. 8 - Direttore delle attività professionalizzanti
- art. 9 - Tutor professionale
- art. 10 - Assistente di tirocinio
- art. 11 - Crediti Formativi Universitari (CFU)
- art. 12 - Tipologia delle attività didattiche/formative
- art. 13 - Corsi curriculari
- art. 14 - Attività professionalizzanti: tirocinio
- art. 15 - Attività formative a scelta dello studente: attività elettive
- art. 16 - Attività formative per la preparazione della prova finale
- art. 17 - Obbligo di frequenza
- art. 18 - Verifiche del profitto
- art. 19 - Periodi e appelli d'esame
- art. 20 - Progressione di carriera e condizione di studente ripetente/fuori corso
- art. 21 - Esame finale e conseguimento del titolo di studio
- art. 22 - Obsolescenza dei crediti
- art. 23 - Trasferimenti e riconoscimento titoli
- art. 24 - Organizzazione della Assicurazione della Qualità

Tabella I: Elenco corsi e Piano didattico

Tabella II: Obiettivi Tirocinio

Premessa - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si riferisce al corso di laurea in Infermieristica pediatrica afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

In ottemperanza al combinato disposto dell'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, dell'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e delle linee guida definite con il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, il presente Regolamento specifica, nel rispetto della libertà d'insegnamento e dei diritti doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi del corso di laurea in Infermieristica pediatrica, in analogia con il relativo Ordinamento didattico, quale definito nel Regolamento didattico d'Ateneo, nel rispetto della Classe L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica di cui al D.I. 19 febbraio 2009, alla quale il corso afferisce, e secondo le norme generali contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo cui si fa riferimento per tutti gli aspetti non specificatamente disciplinati dal presente Regolamento.

Ar. 1 - Obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi del corso di laurea sono:

- l'acquisizione della capacità di identificare i bisogni di assistenza infermieristica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia e la formulazione dei relativi obiettivi;
- l'acquisizione della capacità di pianificare e gestire l'intervento assistenziale e valutarne gli esiti;
- la conoscenza della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche e della verifica dell'efficacia;
- l'acquisizione della capacità di partecipare all'identificazione dei bisogni di salute del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia e di integrare l'assistenza infermieristica pediatrica nel progetto di cure multidisciplinari;
- l'acquisizione della capacità di partecipare ad interventi di educazione alla salute sia nell'ambito della famiglia che della comunità, alla cura di individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni, affetti da malattie acute croniche,

alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario;

- l'acquisizione della capacità di agire sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
- l'acquisizione della capacità di gestire i processi assistenziali nel rispetto delle differenze culturali etniche;
- l'acquisizione della capacità di sostenere il bambino e il gruppo parentale, lavorando in equipe, nella fase terminale e nel processo del lutto;
- l'acquisizione della capacità di contribuire alla formazione del personale di supporto;
- l'acquisizione della capacità di concorrere direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca;
- l'acquisizione della capacità di lavorare in gruppo e di integrarsi con le altre professioni sanitarie;
- la conoscenza dei principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico legali della professione.
- la conoscenza delle norme di radioprotezione previste dall'Unione Europea (secondo i contenuti di cui al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187);
- la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Art. 2 - Sbocchi occupazionali

Il dottore in Infermieristica pediatrica può svolgere l'attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale. L'attività professionale può essere esercitata in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea e in tutti i Paesi in cui è riconosciuta l'equipollenza del titolo.

Art. 3 - Accesso al corso di laurea

1. Per essere ammessi al corso di laurea in Infermieristica pediatrica occorre essere in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi dell'art.6 del DM 22 ottobre 2004, n 270.
2. Il corso è ad accesso programmato ai sensi della Legge n. 264 del 2 agosto 1999, "Norme in materia di accesso ai corsi universitari". Il numero di studenti ammissibili al corso di laurea è definito annualmente con decreto del MIUR, tenendo conto della rilevazione effettuata dall'Ateneo in base alla disponibilità di personale docente, di strutture didattiche e di strutture assistenziali utilizzabili per lo svolgimento delle attività di pratica clinica, nonché delle esigenze manifestate dalla Regione Lombardia e dal Ministero competente in ordine al fabbisogno di personale sanitario del profilo professionale di riferimento della classe.
3. La prova di ammissione - unica per tutti i corsi di laurea di area sanitaria - è predisposta annualmente dall'Ateneo secondo le modalità e la tempistica indicate dal MIUR.
4. La verifica delle conoscenze disciplinari necessarie per la frequenza del corso avviene contestualmente allo svolgimento della suddetta prova di selezione.

La selezione per l'accesso al corso avviene, ai sensi dell'art. 4 della legge 264/1999, e prevede che la/il candidata/o dimostri una preparazione sufficiente nelle aree disciplinari, individuate dal decreto ministeriale che disciplina le modalità e i contenuti delle prove di accesso per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale, con l'estensione e nei limiti previsti per l'acquisizione del diploma di scuola media superiore.

Le conoscenze disciplinari di accesso si intendono positivamente verificate con il raggiungimento nella prova di ammissione della votazione minima indicata nel bando di concorso.

Agli studenti ammessi con una votazione inferiore al minimo prefissato per le aree disciplinari di cui sopra, sono assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Tali obblighi devono essere soddisfatti secondo le modalità indicate annualmente nel manifesto degli studi.

5. L'immatricolazione avviene sulla base della graduatoria risultante dalla prova di ammissione e previo accertamento medico di idoneità alla mansione per lo svolgimento delle funzioni specifiche del profilo professionale.

6. Gli studenti verranno immatricolati con riserva in attesa dell'esito della visita di idoneità psicofisica all'attività professionale, da certificare a cura dell'Istituzione Sanitaria accreditata e sede del corso di laurea entro il mese di dicembre dell'anno accademico in corso. Detta idoneità verrà verificata periodicamente. I referti relativi e ogni documentazione di ordine sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria presso la predetta Istituzione sanitaria accreditata.

7. In caso di trasferimento a/da altro Ateneo, la documentazione sanitaria completa dello studente viene inviata al medico competente dell'Istituzione sanitaria accreditata di afferenza dello studente.

Art. 4 - Ordinamento didattico

1. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi e dell'assegnazione dei crediti ai singoli corsi di insegnamento, il presente Regolamento fa riferimento all'Ordinamento didattico del corso di laurea in Infermieristica pediatrica, istituito ai sensi della vigente normativa.

2. L'elenco dei corsi che costituiscono il curriculum per il conseguimento della laurea in Infermieristica pediatrica, gli obiettivi generali, il numero dei crediti complessivi per ciascun corso integrato, nonché l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari sono riportati nella Tabella I, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

3. Gli obiettivi relativi alle abilità ed alle attitudini che lo studente deve acquisire, attraverso lo svolgimento di attività professionalizzanti, per un totale di 71 crediti, sono indicati nella Tabella II, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 5 - Compiti dei docenti

L'assunzione dell'incarico di insegnamento da parte di tutti i docenti comporta l'osservanza dei compiti assegnati secondo le modalità proprie della formazione universitaria: il rispetto del Regolamento del corso di laurea, la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e a tutte le attività inerenti l'insegnamento stesso.

Art. 6 - Collegio Didattico Interdipartimentale e Presidente del CDI

Il corso di laurea in Infermieristica pediatrica afferisce a tutti i Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia i quali assumono il ruolo di Dipartimenti Associati. La gestione didattica viene esercitata dal Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI), ai sensi dell'art. 39, comma 4, dello Statuto e dell'art. 15, comma 11, del Regolamento Generale d'Ateneo, ai quali si fa riferimento per tutto quanto non previsto nel presente articolo.

Il CDI è composto dai professori e dai ricercatori responsabili di insegnamenti, afferenti ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e comprende le rappresentanze degli studenti eletti secondo la normativa vigente. Sono altresì membri del CDI i professori e i ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti non raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, che svolgano compiti didattici per il Corso, così come, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Regolamento Generale d'Ateneo, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti affidamenti, senza che

la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute.

Al CDI partecipano, inoltre, i Direttori didattici e i Direttori delle attività professionalizzanti limitatamente ai punti all'ordine del giorno di loro pertinenza e con diritto di voto per le tematiche definite dal Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il CDI elegge nel suo ambito un Presidente, con funzioni di coordinamento e con gli eventuali compiti a lui delegati dai Direttori dei Dipartimenti Associati. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio. Il suo mandato è triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 7 - Direttore didattico

1. Il CDI ogni 3 anni, nomina, su proposta del Presidente e su indicazione delle Amministrazioni delle istituzioni accreditate, un Direttore didattico con funzioni didattico organizzative. Deve essere in possesso della laurea magistrale della classe di corrispondenza e di riconosciuta esperienza e competenza nelle discipline infermieristiche.

2. Al Direttore didattico, in accordo e secondo le deliberazioni del CDI, spetta il compito di:

- coordinare la struttura organizzativa del corso;
- coordinare le attività tutoriali e partecipare alla valutazione delle stesse;
- coordinare l'attività didattica tra i docenti delle discipline dell'area infermieristica;
- pianificare e organizzare il tirocinio per gli studenti, avvalendosi della collaborazione dei Tutor professionali;
- esprimere parere riguardo alla nomina dei docenti delle attività teoriche e pratiche relative alle discipline infermieristiche;
- proporre il personale infermieristico, di norma docente presso il corso di laurea, per le funzioni di tutorato professionale;
- proporre il personale infermieristico cui affidare la funzione di Assistente di tirocinio;
- promuovere corsi di aggiornamento professionale rivolti ad Assistenti di tirocinio e Tutor professionali;
- individuare le unità operative ed i servizi da utilizzare per le attività di tirocinio e formulare proposte per le modalità di svolgimento delle stesse.

3. E' facoltà del CDI, su proposta del Presidente, nominare un Responsabile delle questioni attinenti alla programmazione didattica, scelto all'interno della componente universitaria del CDI, che operi in collaborazione con il Direttore didattico.

Art. 8 - Direttore delle attività professionalizzanti

1. Il CDI nomina, ogni tre anni, tra i docenti del settore scientifico-disciplinare caratterizzante la corrispondente professione sanitaria, il Direttore delle attività professionalizzanti che, ai sensi della normativa vigente, deve essere in possesso della laurea magistrale della rispettiva classe e aver maturato un'esperienza professionale non inferiore ai cinque anni nell'ambito della formazione.

2. Il Direttore delle attività professionalizzanti è il referente per le attività professionalizzanti ed è responsabile della loro integrazione con gli insegnamenti teorico-scientifici:

- assicura che l'attività dei Tutor professionali, sia espletata in modo omogeneo presso le strutture sedi di tirocinio;
- verifica che le strutture sedi di insegnamento tecnico-pratico mantengano i livelli qualitativi richiesti per il raggiungimento degli obiettivi formativi;

- elabora il progetto formativo del tirocinio annuale, da sottoporre all'approvazione del CDI, avvalendosi della collaborazione del CDI, sentiti i Tutori professionali;
- svolge tutte le ulteriori funzioni che gli vengono affidate dal CDI o dal Regolamento didattico del corso di studio di riferimento, coerentemente con lo specifico incarico attribuito dal presente articolo.

3. La funzione del Direttore delle attività professionalizzanti è compatibile con quella del Direttore didattico.

Art. 9 - Tutor professionale

1. Il Tutore professionale orienta ed assiste gli studenti lungo tutto il corso degli studi, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo e/o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi.

2. La scelta dei Tutori professionali, cui viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 15, viene effettuata all'interno del personale infermieristico, preferibilmente docente, dal Collegio Didattico Interdipartimentale su indicazione del Direttore didattico.

3. Le funzioni principali proprie del Tutore professionale sono:

- attivare i processi di apprendimento orientati allo sviluppo di competenze professionali nelle sedi di tirocinio;
- predisporre un contesto di tirocinio adeguato, concordando con le sedi di tirocinio condizioni favorevoli all'apprendimento e attivando processi di accoglienza ed integrazione degli studenti;
- attivare iniziative individuali e di gruppo rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze degli studenti;
- valutare i processi formativi, favorire la rielaborazione critica dell'esperienza di tirocinio, stimolare l'autovalutazione e concorrere alla valutazione certificativa dello studente.

Art. 10 - Assistente di tirocinio

1. L'Assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti durante la pratica clinica rendendoli attivamente partecipi del processo formativo.
2. Le funzioni di Assistente di tirocinio vengono assegnate annualmente dal Collegio Didattico Interdipartimentale, su proposta del Direttore didattico, a personale infermieristico operante nell'assistenza diretta.
3. Ad ogni Assistente di tirocinio non possono essere assegnati contemporaneamente più di 5 studenti.
4. Secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, gli Assistenti di tirocinio attestano la frequenza dello studente su apposita modulistica predisposta dal CDI.

Art. 11 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Per i corsi di laurea afferenti alla Classe L/SNT1 Professioni sanitarie, 1 CFU corrisponde a 30 ore di lavoro dello studente;
2. Nel corso di laurea in Infermieristica pediatrica, secondo le diverse attività formative, 1 CFU corrisponde a:
 - a. 15 ore per le lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti 15 ore sono di studio individuale;
 - b. 18 ore per le esercitazioni o attività di laboratorio teorico-pratiche; le restanti 12 ore sono di studio e rielaborazione individuale;
 - c. 25 ore per la pratica individuale di tirocinio professionalizzante; le restanti 5 ore sono di rielaborazione individuale.
3. Il corso di laurea in Infermieristica pediatrica prevede 180 crediti complessivi di cui 71 da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocini clinici).
4. I crediti corrispondenti a ciascun corso curricolare di insegnamento sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame.

Art. 12 - Tipologia delle attività didattiche/formative

Il corso di laurea in Infermieristica pediatrica si avvale delle seguenti tipologie di attività didattiche/formative:

Lezioni frontali e/o seminari: trattazione di uno specifico argomento identificato da un titolo, effettuata da uno o più docenti in aula e rivolta a tutti gli studenti.

Didattica non formale: attività interattiva, indirizzata a piccoli gruppi di studenti e coordinata da un docente - tutor, con lo scopo di facilitare gli studenti stessi nell'acquisizione di conoscenze e abilità comportamentali. L'apprendimento avviene prevalentemente attraverso l'attivazione del pensiero critico e la mobilitazione delle competenze metodologiche necessarie alla loro soluzione e all'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o della frequenza in reparti clinici, ambulatori, strutture territoriali.

Attività di tirocinio: attività pratica professionalizzante, indirizzata a singoli studenti, svolta nelle sedi all'uopo convenzionate, con la supervisione di un Tutor professionale e sotto la guida di un Assistente di tirocinio.

Art. 13 - Corsi curricolari

1. I corsi curriculari monodisciplinari o integrati possono articolarsi su uno o più semestri e possono includere, accanto a lezioni frontali e/o seminari, anche forme di didattica non formale.
2. I corsi curriculari integrati, anche se articolati su più semestri e/o tenuti da più docenti anche appartenenti a diversi settori scientifico disciplinari, danno luogo a un unico esame di corso integrato con un'unica verifica dell'apprendimento e un unico voto espresso in trentesimi.

Art. 14 - Attività professionalizzanti: tirocinio

1. L'articolazione e l'organizzazione delle attività professionalizzanti del presente Regolamento sono demandate al Direttore didattico che predispone un piano dettagliato del loro svolgimento.
2. Oltre alle strutture sanitarie convenzionate per il corso di laurea in Infermieristica pediatrica, il CDI - previa approvazione degli organi competenti - può identificare strutture assistenziali sia ospedaliere che territoriali, presso le quali può essere svolto il tirocinio dopo valutazione della loro adeguatezza didattica e conseguente convenzionamento.
3. Le attività di tirocinio si svolgono sotto la guida e la responsabilità degli Assistenti di tirocinio.
4. Il tirocinio è la modalità insostituibile di apprendimento delle competenze professionali, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-scientifiche con la prassi operativa professionale e organizzativa.
5. La frequenza ai tirocini - obbligatoria e non sostituibile - è certificata dall'Assistente di tirocinio il quale valuta e documenta nell'apposita scheda di valutazione i livelli di competenza progressivamente raggiunti dallo studente.
6. Per ogni singolo studente il Direttore didattico redige il Libretto di tirocinio.
7. Al termine di ciascun anno di corso lo studente deve sostenere l'esame di tirocinio il cui superamento è obbligatorio e necessario per l'ammissione all'anno successivo di corso. Tale esame dà luogo ad una valutazione espressa in trentesimi.
8. La commissione per la valutazione dell'esame di tirocinio deve essere composta da almeno due docenti e presieduta dal Direttore delle attività professionalizzanti.
9. Le attività che lo studente svolge durante il tirocinio non devono e non possono configurarsi come sostitutive delle attività lavorative del personale.
10. Non può essere ammesso a sostenere l'esame annuale di tirocinio, lo studente che ha riportato due valutazioni negative degli obiettivi formativi delle attività professionalizzanti tra quelle espresse al termine di ogni esperienza di tirocinio.

Art. 15 - Attività formative a scelta dello studente: attività elettive

1. Relativamente alla materia in oggetto, per tutto quanto non espressamente enunciato nei successivi comma del presente articolo, si rinvia al Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia per le attività elettive.
2. Il Comitato di Direzione della Facoltà approva, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, un "calendario per la presentazione e successiva partecipazione alle attività elettive" valevole per l'anno accademico successivo.
3. Le attività elettive consistono in seminari e/o partecipazione a convegni/congressi a scelta dello studente:
 - I seminari si svolgono nei periodi stabiliti annualmente dal calendario, di cui al comma 2. Durante tali periodi non possono essere svolti né corsi né esami di profitto
 - I convegni e i congressi seguono necessariamente il calendario di svolgimento previsto dagli organizzatori dell'evento prescelto, pertanto possono essere frequentati dagli studenti durante tutto l'anno.
4. Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l'acquisizione dei 6 CFU previsti dal

piano di studi nell'arco del suo percorso formativo purché non acquisisca più di 3 CFU in un anno per attività seminariali e più di 1 CFU per convegni e congressi (3 convegni/congressi = 1 CFU) nell'intero percorso di studi.

5. Le iscrizioni alle attività elettive da parte degli studenti interessati si effettuano, nel rispetto della tempistica prevista nel calendario di cui al comma 2, unicamente per via telematica attraverso il servizio Sifa.

6. Al termine della attività elettiva, per gli studenti che avranno raggiunto almeno il 75% delle frequenze, e avranno superato una verifica che attesti l'acquisizione delle conoscenze/competenze legate al corso, acquisiranno i crediti previsti per l'attività svolta. La verifica non produce votazioni ma fornisce solo l'approvazione o la non approvazione.

Art. 16 - Attività formative per la preparazione della prova finale

1. Per sostenere la prova finale lo studente prepara un elaborato di tesi con la supervisione di un relatore. Tale attività è definita "internato di laurea".

2. Lo studente che intende svolgere l'internato di laurea presso la sede del corso deve presentare formale richiesta al Presidente del CDI o a persona da lui delegata il quale, valutato l'argomento proposto, affida ad un docente, eventualmente indicato dallo studente, la responsabilità di guidarlo nel lavoro di preparazione dell'elaborato, controllandone e certificandone il lavoro; tale docente svolge il ruolo di relatore al momento della discussione durante la prova finale.

3. Lo studente che intenda preparare l'elaborato di tesi presso un'altra struttura dell'Ateneo ovvero in una struttura esterna all'Ateneo deve presentare al Presidente del CDI o a persona da lui delegata, una formale richiesta indicando la struttura, l'argomento oggetto dell'elaborato e il docente esterno responsabile della supervisione del lavoro il quale svolgerà il ruolo di correlatore. Il Presidente, dato il nulla osta, provvede a nominare un docente del corso di laurea che verifichi il lavoro dello studente e che svolgerà il ruolo di relatore al momento della discussione dell'elaborato durante la prova finale.

4. Qualunque sia la struttura scelta dello studente per la preparazione dell'elaborato finale, nel caso in cui egli intenda abbandonare il progetto inizialmente concordato o cambiare il relatore proposto deve darne comunicazione richiesta al Presidente del CDI o a persona da lui delegata e ripresentare nuova domanda secondo le modalità sopra previste.

Art. 17 - Obbligo di frequenza

1. La frequenza a tutte le attività didattiche teoriche e pratiche previste dal Manifesto degli studi è obbligatoria. L'introduzione di apposite modalità organizzative per studenti non impegnati a tempo pieno, prevista dal DM 22 ottobre 2004 n. 270, art. 11, comma 7, lettera i, non è compatibile con le caratteristiche fortemente professionalizzanti del corso di laurea e con i vincoli orari ed organizzativi imposti dalla frequenza alle attività formative professionalizzanti.

2. Per essere ammesso a sostenere la relativa verifica di profitto, lo studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore totali di attività didattica previste per ciascuno corso sia monografico che integrato. E' compito del docente responsabile del corso verificare che lo studente abbia ottemperato all'obbligo di frequenza.

3. In caso di mancato raggiungimento 75% delle ore di frequenza, i docenti possono indicare attività formative alternative, anche in forma di autoapprendimento, che lo studente deve svolgere prima di essere ammesso a sostenere l'esame.

4. La frequenza obbligatoria alle attività professionalizzanti non è sostituibile. Il monte ore complessivo delle attività professionalizzanti, per ciascuna annualità, è da intendersi quello annualmente programmato. Eventuali assenze alle attività professionalizzanti, per qualsiasi

motivo, devono essere recuperate dallo studente, previa programmazione a cura del Direttore didattico.

Art. 18 - Verifiche del profitto

1. Ogni corso monodisciplinare o integrato del curriculum dà luogo ad un solo ed unico esame di profitto sempre individuale, la cui votazione è espressa in trentesimi.
2. Oltre all'esame finale di profitto sono possibili:
 - a) *verifiche di profitto in itinere*: volte esclusivamente a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento nei confronti di particolari obiettivi, senza valore certificativo;
 - b) *verifiche di profitto idoneative*: esclusivamente per i corsi annuali, da tenersi alla fine del I semestre del corso in un unico appello, volte all'accertamento dell'apprendimento degli argomenti trattati. Tali verifiche danno luogo ad un giudizio/voto in 30simi e consentono allo studente che le abbia superate di non portare gli argomenti sui quali è già stato esaminato all'esame conclusivo. In tale sede comunque è possibile al docente fare riferimenti anche a tali argomenti già superati. La validità di queste verifiche superate positivamente è limitata al periodo (sessione) d'esame immediatamente successivo alla conclusione del corso. Entrambe le tipologie di verifiche non sono obbligatorie, ma facoltative sia per il docente che per lo studente.
3. Le commissioni per gli esami di profitto sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CDI e composte da almeno 2 docenti.
4. Le modalità di verifica del profitto (colloquio orale, prove scritte e prove pratiche, ecc) sono definite dai docenti responsabili di ciascun corso integrato e devono essere comunicate agli studenti contestualmente alla consegna del programma del corso, all'inizio dell'anno accademico. I contenuti della verifica devono corrispondere ai programmi pubblicati.
5. Le prove orali devono essere pubbliche e quelle scritte possono essere discusse con lo studente dopo la loro correzione.
6. Fino al termine della prova, sia scritta che orale, è consentito allo studente di ritirarsi.
7. La commissione esaminatrice è tenuta a comunicare allo studente la valutazione dell'esame prima di procedere alla verbalizzazione del voto. Lo studente ha diritto di rifiutare il voto proposto.
8. Qualora la verifica di profitto sia relativa a un corso integrato, i docenti titolari delle discipline/moduli partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente; tale valutazione non può essere frazionata in valutazioni separate sulle singole discipline, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
9. Uno studente, che non abbia superato un esame, può ripresentarsi ad un successivo appello purché siano trascorse almeno due settimane. Nel caso di non superamento dell'esame relativo ad un corso integrato, o di ritiro da parte dello studente, non è consentita la ripetizione frazionata di uno o più moduli/discipline, ma dovrà essere ripetuto l'esame di corso integrato nella sua completezza.
10. La verbalizzazione dell'esame da parte della commissione va sempre effettuata anche in caso di non superamento o di ritiro da parte dello studente rispettivamente con l'annotazione di "respinto" o "ritirato". In questi casi la verbalizzazione ha finalità esclusivamente statistiche e non compare nella carriera dello studente.

Art. 19 - Periodi e appelli d'esame

1. L'anno accademico si articola in due semestri. Le date di inizio e di fine dei semestri sono fissate annualmente dal CDI, al momento della definizione del Manifesto degli Studi.

2. Gli esami, per gli studenti in corso, si svolgono in appositi periodi durante i quali sono sospese le altre attività didattiche. Durante tali periodi, possono comunque essere svolte attività di tirocinio professionalizzante.
3. Sono previste tre periodi per gli esami:
 - dal 1 febbraio al 28 febbraio
 - dalla fine dei corsi del secondo semestre al 31 luglio
 - dal 1 settembre al 30 settembre, tranne che per gli iscritti al terzo anno che abbiano completato la frequenza a tutte le attività didattiche previste da curriculum, i quali possono sostenere gli esami fino al 31 gennaio.
4. In ogni periodo d'esame devono essere fissati almeno due appelli, con un intervallo di almeno due settimane.
5. Per gli studenti ripetenti che abbiano già ottemperato agli obblighi di frequenza, per gli studenti fuori corso nonché per gli studenti del terzo anno, che abbiano completato la frequenza a tutte le attività didattiche previste dal curriculum, possono essere fissati appelli anche al di fuori dei normali periodi d'esame.
6. Secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo, il numero degli appelli previsti per ciascuno esame di corso monodisciplinare o integrato non può essere inferiore a sei.
7. Le date degli appelli sono fissate con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove. Il calendario deve essere concordato tra i docenti dei corsi dello stesso semestre in modo da evitare sovrapposizioni e da facilitare al massimo l'utilizzazione degli appelli da parte degli studenti. Prima della pubblicazione, il calendario degli appelli deve essere comunicato al Presidente del CDI o a persona da lui delegata, che ne verifica la congruenza con i principi sopra enunciati.
8. La durata di ogni appello deve essere tale da consentire a tutti gli studenti che lo hanno pianificato di sostenere l'esame in tale appello. Non sono ammessi appelli a numero chiuso.
9. Una volta fissata, la data d'inizio di un appello non può essere anticipata.
10. Fatto salvo quanto previsto in materia di obblighi di frequenza e di propedeuticità, un esame può essere sostenuto in qualsiasi periodo d'esame a partire da quello immediatamente successivo alla fine del relativo corso.
11. Per la verifica certificativa del tirocinio, il relativo esame è previsto nel periodo dal 1 settembre al 30 settembre, con almeno due appelli distanziati di almeno due settimane.

Art. 20 - Progressione di carriera e condizione di studente ripetente/fuori corso

1. Il superamento dell'esame annuale di tirocinio è condizione necessaria e obbligatoria per ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
2. Al fine di assicurare una progressione di carriera equilibrata e coerente con la formazione professionale, per ottenere l'iscrizione al secondo anno lo studente deve aver superato almeno tre esami relativi ai corsi di insegnamento, di cui:
 - Anatomia e fisiologia umana
 - Fondamenti di assistenza materno infantilePer ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver superato almeno otto esami, di cui, oltre agli esami necessari per ottenere l'iscrizione al secondo anno:
 - Farmacologia ed Anestesiologia
 - Scienze Pediatriche II
 - Neonatologia I
3. Gli studenti che abbiano accumulato al termine del terzo periodo d'esame di ciascun anno di corso un debito cumulativo in carriera superiore a tre esami o non abbiano superato l'esame annuale di tirocinio sono iscritti come ripetenti ovvero, se iscritti al terzo anno, come fuori corso.

4. La condizione di ripetente dura l'intero anno accademico e viene modificata a partire dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della posizione.
5. Lo studente non può iscriversi per la terza volta allo stesso anno di corso (I, II e III anno)

Art. 21 - Esame finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per essere ammesso all'esame finale di laurea lo studente deve avere acquisito 173 crediti, comprensivi di quelli previsti per la conoscenza della lingua straniera.
2. Il titolo accademico di studio è conferito previo superamento della prova d'esame finale.
3. La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
4. L'esame finale si compone di:
 - a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
 - b) redazione e dissertazione di un elaborato di tesi.
5. Il mancato superamento della prova pratica non consente l'ammissione alla discussione orale dell'elaborato di tesi.

Art. 22 - Obsolescenza dei crediti

Lo studente che per cinque anni accademici consecutivi, interrompa l'iscrizione al corso di laurea o non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza, ovvero non abbia superato esami, può inoltrare alla Segreteria Studenti domanda di convalida dei crediti precedentemente acquisiti. Tale richiesta viene analizzata da una apposita Commissione nominata dal CDI.

Art. 23 - Trasferimenti e riconoscimento titoli

1. Per le procedure di trasferimento da altre Università, o Corsi di Laurea e dall'estero, si rimanda all'apposito Regolamento trasferimento ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
2. Per i Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie, le domande di ammissione ad anni successivi al primo sono prese in considerazione solo se presentate da studenti provenienti dal medesimo Corso di Laurea presso altro Ateneo, in quanto per l'accoglimento è obbligatoriamente richiesto dai Regolamenti dei Corsi il superamento dell'esame di tirocinio professionalizzante dello specifico Corso di Laurea ed eventuali altri esami propedeutici al superamento dell'anno, come richiesto dal presente Regolamento.
3. Le richieste di trasferimento ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico ad accesso programmato nazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano possono essere considerate, per anni successivi al primo, esclusivamente nei limiti dei posti disponibili, nel rispetto imprescindibile della programmazione nazionale vigente per l'anno di riferimento e delle intervenute disponibilità di posti.
4. Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo estero, i richiedenti devono presentare apposita domanda online corredata della documentazione. Il richiedente può presentare la domanda nel periodo definito annualmente e pubblicato sulla pagina dedicata al riconoscimento del titolo estero del portale di Ateneo. Tutti i richiedenti presentano la domanda direttamente online.
5. Gli studenti che si immatricolano e sono già in possesso di una laurea o percorso di studio, o hanno frequentato un'università estera e vogliono ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti, possono presentare domanda per la valutazione della precedente carriera. La domanda di riconoscimento della pregressa carriera estera può essere presentata esclusivamente al momento dell'immatricolazione, secondo le modalità indicate nella pagina dedicata del sito di Ateneo.

Art. 24 - Organizzazione della Assicurazione della Qualità

In conformità al modello delineato dal Presidio di Qualità di Ateneo ai fini della messa in opera del Sistema di Gestione della Qualità, è stato nominato un Referente AQ incaricato di diffondere la cultura della qualità nel corso di studio, supportare il Presidente del Collegio nello svolgimento dei processi di AQ e, fungendo da collegamento tra il CdS e il PQA, favorire flussi informativi appropriati.

Il Referente AQ partecipa attivamente alle attività di autovalutazione del CdS (monitoraggio e riesame) come componente del Gruppo di Riesame; il Gruppo di Riesame è presieduto dal Presidente del Collegio e vede la partecipazione di almeno un rappresentante degli studenti, oltre ad altre figure individuate all'interno del Collegio. Inoltre il Referente AQ supporta il PQA nella complessa attività di comunicazione e di sensibilizzazione circa le Politiche della Qualità d'Ateneo.

Oltre che con il Collegio didattico e le strutture dipartimentali di riferimento, il Referente AQ si relaziona con la Commissione Paritetica docenti-studenti competente per il Corso di Studio.

Il Gruppo di riesame è costituito da 3 docenti (tra cui il Presidente del Collegio), 3 studenti, un personale Amministrativo con funzioni di referente per il Corso.

Per svolgere la propria funzione il Gruppo di riesame si avvale del lavoro delle commissioni permanenti del CDI (didattica - tirocinio - valutazione - elettivi - internazionalizzazione) che si riuniscono con scadenza mensile. Vengono anche programmati incontri con il Direttore didattico, i Direttori delle attività professionalizzanti e con una rappresentanza studentesca per valutare e discutere collegialmente l'avanzamento delle azioni correttive proposte nel rapporto di riesame. Ai sensi della legge 240/2010, art. 2, comma 2, lettera g, nell'ambito del CDI è costituita la Commissione Paritetica docenti - studenti quale osservatorio permanente delle attività didattiche, cui spettano compiti e responsabilità come definiti dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento Generale d'Ateneo.

Tabella I
Elenco dei corsi di insegnamento costituenti il curriculum

Scienze di base CFU 4

SSD	Attività formative	CFU	AMBITI DISCIPLINARI
BIO/10 - Biochimica	B	1	Scienze biomediche
BIO/13 - Biologia applicata	B	2	Scienze biomediche
FIS/07 - Fisica Applicata	B	1	Scienze propedeutiche

Anatomia e fisiologia umana CFU 5

SSD	Attività formative	CFU	AMBITI DISCIPLINARI
BIO/16 - Anatomia Umana	B	2	Scienze biomediche
BIO/17 - Istologia	B	1	Scienze biomediche
BIO/09 - Fisiologia	B	2	Scienze biomediche

Prevenzione e Servizi sanitari CFU 4

SSD	Attività formative	CFU	AMBITI DISCIPLINARI
MED/42 - Igiene generale e applicata	B	2	Scienze propedeutiche
MED/44 - Medicina del lavoro	C	1	Prevenzione Servizi Sanitari e Radioprotezione
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	C	1	Scienze infermieristiche pediatriche

Scienze Infermieristiche Generali e Scienze umane e psicopedagogiche CFU 7

SSD	Attività formative	CFU	AMBITI DISCIPLINARI
M-PSI/01 Psicologia Generale	B	1	Scienze propedeutiche
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	C	1	Scienze umane e psicopedagogiche
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale	C	1	Scienze umane e psicopedagogiche
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	C	4	Scienze infermieristiche pediatriche

Patologia Generale e Diagnostica CFU 5

SSD	Attività formative	CFU	AMBITI DISCIPLINARI
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia	C	1	Prevenzione Servizi Sanitari e Radioprotezione
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica	B	1	Scienze Biomediche
MED/04 - Patologia Generale	B	2	Scienze Biomediche
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica	C	1	Prevenzione Servizi Sanitari e Radioprotezione

Fondamenti di assistenza materno infantile CFU 7

SSD	Attività formative	CFU	AMBITI DISCIPLINARI
MED/38 - Pediatria generale e Specialistica	C	1	Scienze medico chirurgiche
MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate alla professione	C	1	Prevenzione Servizi Sanitari e Radioprotezione
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	C	2	Scienze infermieristiche pediatriche
MED/45 - Lab.torio Professionale 1		1	Altre attività
MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche	C	1	Scienze infermieristiche pediatriche
MED/40 - Ginecologia e ostetricia	C	1	Interdisciplinari e cliniche

Farmacologia ed Anestesiologia CFU 6

SSD	Attività formative	CFU	AMBITI DISCIPLINARI
BIO/14 - Farmacologia	B	1	Primo soccorso
BIO/14 - Farmacologia	C	1	Scienze medico chirurgiche
MED/41 - Anestesiologia	A	1	
	C	3	Scienze infermieristiche pediatriche

MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche			
--	--	--	--

Neonatologia 1 CFU 8

SSD	Attività formative	CFU	AMBITI DISCIPLINARI
MED/38 - Pediatria generale e specialistica	C	3	Scienze medico-chirurgiche
MED/20- Chirurgia pediatrica e infantile	C	1	Interdisciplinari e cliniche
MED/34-Medicina fisica e riabilitativa	C	1	Interdisciplinari e cliniche
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	C	2	Scienze infermieristiche pediatriche
MED/45 - Lab.torio professionale 2		1	Altre attività

Scienze pediatriche 1 CFU 5

SSD	Attività formative	CFU	AMBITI DISCIPLINARI
MED/38 - Pediatria generale e specialistica	C	2	Scienze medico chirurgiche
MED/39 - Neuropsichiatria infantile	C	1	Interdisciplinari e cliniche
MED/35 - Malattie cutanee e veneree	C	1	Interdisciplinari e cliniche
MED/30 - Malattie apparato visivo	C	1	Interdisciplinari e cliniche

Scienze pediatriche 2 CFU 5

SSD	Attività formative	CFU	AMBITI DISCIPLINARI
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	C	4	Scienze infermieristiche pediatriche
MED/38 - Pediatria generale e specialistica	C	1	Scienze medico chirurgiche

Scienze chirurgiche pediatriche CFU 6

SSD	Attività formative	CFU	AMBITI DISCIPLINARI
MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile	C	1	Interdisciplinari e cliniche
MED/33 - Malattie apparato locomotore	C	1	Scienze medico-chirurgiche
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	C	4	Scienze infermieristiche pediatriche

Scienze pediatriche 3 CFU 4

SSD	Attività formative	CFU	AMBITI DISCIPLINARI
MED/38 - Pediatria generale e specialistica	C	2	Scienze medico chirurgiche
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	C	2	Scienze infermieristiche pediatriche

Neonatologia 2 CFU 5

SSD	Attività formative	CFU	AMBITI DISCIPLINARI
MED/38 - Pediatria generale e specialistica	C	2	Scienze medico-chirurgiche
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	C	2	Scienze infermieristiche pediatriche
M-PSI/01 Psicologia Generale	B	1	Scienze propedeutiche

Area critica ed emergenza neonatale e pediatrica CFU 6

SSD	Attività formative	CFU	AMBITI DISCIPLINARI
MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile	C	1	Interdisciplinari e cliniche
MED/41 - Anestesiologia	B	1	Primo soccorso
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	C	2	Scienze infermieristiche pediatriche
MED/45 - Lab.atorio professionale 3		1	

MED/38 - Pediatria generale e specialistica	B	1	Altre attività Primo soccorso
---	---	---	----------------------------------

Infermieristica clinica e ricerca CFU 7

SSD	Attività formative	CFU	AMBITI DISCIPLINARI
MED/01 Statistica medica	B	2	Scienze propedeutiche
INF/01 Informatica	C	2	Scienze interdisciplinari
MED/42 Igiene generale e applicata	B	1	Scienze propedeutiche
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e ped.	C	2	Scienze infermieristiche pediatriche

Responsabilità professionale e organizzazione dell'assistenza infermieristica CFU 4

SSD	Attività formative	CFU	AMBITI DISCIPLINARI
MED/43 Medicina legale	C	1	Prevenzione Servizi Sanitari e radioprotezione
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e ped.	C	2	Management sanitario
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e ped.	C	1	Scienze infermieristiche pediatriche

Al fine del raggiungimento dei 180 crediti richiesti per il conseguimento della laurea lo studente deve inoltre acquisire:

-71 crediti di Tirocinio SSD MED/45, nell'ambito delle attività formative caratterizzanti "Tirocinio differenziato per specifico profilo;

-6 crediti per altre attività (tirocini formativi);

- 6 crediti frequentando attività formative liberamente scelte entro un ventaglio di proposte offerte

dal Collegio Didattico Interdipartimentale o sottoposte dallo studente all'approvazione dello stesso

Consiglio;

- 9 crediti di cui 2 relativi alla lingua inglese e 7 alla prova finale che consiste nella predisposizione e discussione di un elaborato e nella dimostrazione di capacità relative alla pratica assistenziale infermieristica.

B=Base

C=Caratterizzanti

A=Affini e integrative

Gli obiettivi dei singoli insegnamenti sono pubblicati sul sito del corso.

TABELLA II

Obiettivi del tirocinio

Rispondere in autonomia ai bisogni di assistenza infermieristica e collaborare all'interno di una équipe multidisciplinare alla gestione dei problemi prioritari di salute, in tutte le età pediatriche, nei diversi contesti sociali, familiari e multiculturali.

Pianificare l'assistenza infermieristica per obiettivi, secondo i principi dell'evidence base practice e della deontologia professionale, adeguandola agli standard di qualità e del rischio clinico.

Attuare interventi assistenziali preventivi, curativi, riabilitativi e palliativi in tutte le età pediatriche, utilizzando strategie tecnico-relazionali ed educative e valutare i risultati raggiunti.